

TI_GERICHTE 14.2020.9 vom 17. Juni 2020

TI Tribunale d'appello, 2020-06-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2020.9

FR: TI_GERICHTE 14.2020.9 du 17 juin 2020

IT: TI_GERICHTE 14.2020.9 del 17 giugno 2020

Erwägungen

E. 3

Nella decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il riconoscimento di debito sottoscritto dalla parte convenuta il 27 febbraio 2015 in favore di PI 1 costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione. Il primo giudice ha d'altronde respinto l'eccezione sollevata dalla convenuta secondo cui l'istante non avrebbe dimostrato di poter agire incondizionatamente per la comunione ereditaria perché dal certificato che lo designa come esecutore testamentario non si evince alcuna disposizione contraria del testatore circa i suoi diritti e doveri così come indicati all'art. 518 cpv. 1 CC. In merito all'altra eccezione della convenuta per cui il credito posto in esecuzione non sarebbe esigibile, siccome le somme riconosciute nella dichiarazione del 27 febbraio 2015 si baserebbero su un contratto di mutuo non disdetto con il preavviso di sei settimane dell'art. 318 CO, il Pretore ha considerato che firmando la dichiarazione del 27 febbraio 2015 la convenuta si è impegnata a restituire a PI 1 le somme ricevute indipendentemente dalla causa per la quale le stesse le sono state consegnate. Il documento da lei sottoscritto è infatti un riconoscimento di debito e non un contratto di mutuo, che per altro non è stato prodotto e di cui non si conoscono i contenuti, e pertanto l'eventuale inesigibilità del credito di restituzione del mutuo non inficerebbe comunque il titolo di rigetto dell'opposizione.

E. 4

Con il reclamo RE 1 rimprovera al Pretore di non aver rilevato la mancanza d'identità tra la comunione ereditaria escutente, la cui composizione è ignota, e l'esecutore testamentario istante (v. sotto consid. 5.1). Inoltre, essa ripropone la tesi relativa all'inesigibilità del credito posto in esecuzione evidenziando come il primo giudice, pur ammettendo che alla base del riconoscimento di debito dovrebbe esserci un contratto di mutuo, ha rigettato l'opposizione sebbene l'istante non abbia comprovato con documenti l'esigibilità del credito (v. sotto consid. 5.3).

E. 5

In ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d'ufficio (DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione e se vi è identità tra l'escutente indicato sul precetto esecutivo (e nell'istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l'escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1). Il giudice deve pure verificare, se è contestata, la legittimazione attiva e passiva delle parti, ossia la titolarità attiva o passiva della pretesa dedotta in giudizio (sentenza della CEF 14.2014.168 del 16 aprile 2015, consid. 4). Significa in particolare che va anche controllato se vi è identità fra il creditore indicato nel precetto esecutivo e l'istante, l'assenza di tale presupposto conducendo alla

reiezione dell'istanza (sentenza della CEF 14.2015.77 del 24 luglio 2015, consid. 4, massimata in RtiD 2016 I 718 n. 41c).

E. 5.1

Con il reclamo, RE 1 fa notare che sia nell'istanza di sequestro sia nel decreto di sequestro e nel precetto esecutivo figurano come creditori CO 1 e PI 2 in qualità di rappresentati della comunione ereditaria di fu PI 1, di cui s'ignora la composizione, mentre il rigetto dell'opposizione è stato chiesto e ottenuto da CO 1, ossia l'esecutore testamentario che il defunto ha designato nel suo testamento pubblico. Sostiene che non vi sarebbe identità tra la comunione ereditaria escutente e l'esecutore testamentario istante. La reclamante afferma di esser venuta a conoscenza del testamento solo con l'istanza di rigetto, alla quale è allegato il certificato che ne fa menzione. A tal proposito rileva che siccome l'istante non ha mai sostenuto che gli eredi istituiti fossero identici agli eredi legittimi indicati nella domanda di sequestro e nel precetto esecutivo a convalida del medesimo, "in gioco vi possono sussistere due entità giuridiche che possono vantare gli stessi diritti". Ne conseguirebbe, a mente della reclamante, la nullità della sentenza impugnata, atteso che è in discussione la titolarità dei diritti controversi che la controparte pretende emergano dal riconoscimento di debito del 27 febbraio 2015.

E. 5.2

Nelle sue osservazioni, CO 1 sostiene che tale censura, sollevata per la prima volta in sede di reclamo, configura un abuso manifesto di diritto ai sensi dell'art. 2 CC. Avesse infatti RE 1 avanzato tale argomento in sede d'osservazioni all'istanza, mediante replica spontanea egli avrebbe potuto confutarlo con documenti. L'CO 1 evidenzia altresì che RE 1 si è limitata in prima sede a mettere genericamente in dubbio l'esistenza dei pieni poteri dell'esecutore testamentario ai sensi dell'art. 518 cpv. 1 CC, censura questa che è stata a giusto titolo respinta dal Pretore.

E. 5.3

Orbene, secondo la giurisprudenza la legittimazione attiva è da considerare alla stregua di un'allegazione di fatto implicita, che se non è contestata dinanzi al giudice di prime cure è da reputare appurata, sicché non è più possibile metterla in discussione in sede di reclamo (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario ; sentenza del Tribunale federale 4A_357/2016 dell'8 novembre 2016, consid. 2.2 con rinvii; T REZZINI , Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. I, 2 a ed. 2017, n. 8 e segg. ad art. 60 CPC).

E. 5.3.1

Nel caso specifico, in prima sede RE 1 si è limitata a mettere in dubbio l'estensione dei pieni poteri dell'esecutore testamentario, senza nulla eccepire sulla mancata indicazione della composizione della comunione ereditaria, sicché il giudice poteva considerare la legittimazione attiva dell'istante incontestata, e quindi appurata (art. 150 cpv. 1 CPC a contrario). Ad ogni modo la questione della composizione della comunione ereditaria è senza rilievo nella procedura in esame poiché l'istanza è stata presentata, correttamente, dall'esecutore testamentario, ovvero dall'unica persona legittimata in nome proprio a condurre processi, escutere e ricevere atti esecutivi per conto della successione (già citata sentenza 14.2015.77, consid. 1.1). Sapere se l'istanza di sequestro o la domanda di esecuzione a convalida dello stesso sia stata inoltrata da persone legittimate esula da quanto rientra nella competenza del giudice del rigetto. La reclamante avrebbe dovuto sollevare l'eccezione con il rimedio giuridico specifico, cioè l'opposizione al sequestro (art. 278

LEF), rispettivamente il ricorso all'autorità di vigilanza (art. 17 LEF).

E. 5.3.2

Contrariamente a quanto asserito dalla reclamante, neppure è problematica la questione della titolarità dei diritti che scaturiscono dal riconoscimento di debito del 27 febbraio 2015. Tale titolo vale infatti anche a favore degli eredi di PI 1 (art. 560 cpv. 2 CC; sentenza del Tribunale federale 5A_635/2008 del 23 gennaio 2009 consid. 2.3 a contrario ; sentenza della CEF 14.2019. 167 del 10 febbraio 2020, consid. 5), e quindi a favore dell'esecutore testamentario che li rappresenta in nome proprio e in via esclusiva.

E. 5.4

Con il reclamo, RE 1 sostiene che il Pretore avrebbe violato il diritto, poiché ha accolto l'istanza di rigetto sebbene dalla dichiarazione da lei sottoscritta il 27 febbraio 2015 non emergesse il momento dell'esigibilità del credito, che spettava al creditore comprovare mediante documenti. A tal proposito, la reclamante osserva che probabilmente, come rilevato dal Pretore stesso, a monte di tale dichiarazione vi sarebbe un contratto di mutuo, che spettava all'istante produrre, siccome lo stesso dovrebbe fornire indicazioni riguardo all'esigibilità del credito.

E. 5.4.1

Nelle osservazioni al reclamo CO 1 precisa che con scritto del 20 settembre 2019 (che figura nell'incarto relativo al sequestro, incluso negli atti), in rappresentanza di PI 1 ha fissato a RE 1 un termine di sei settimane (giusta l'art. 318 CO) per restituire i mutui. L'CO 1 ricorda poi di aver ottenuto il sequestro sulla base della causa enunciata all'art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF sicché il credito posto in esecuzione è comunque diventato esigibile con la concessione del sequestro in virtù dell'art. 271 cpv. 2 LEF.

E. 5.4.2

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell'art. 82 cpv. 1 LEF l'atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall'escusso o dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all'escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Secondo la giurisprudenza, l'escutente deve dimostrare (e non solo rendere verosimile: sentenza del Tribunale federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi), con documenti, l'esigibilità del credito posto in esecuzione prima dell'inoltro dell'esecuzione ovvero prima della notifica del precetto esecutivo (sentenza del Tribunale federale 5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF 14.2002.40/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; S TAEHELIN in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2 a ed. 2010, n. 79 ad art. 82 LEF, con rinvii), ove essa non risulti già dal titolo di rigetto (sentenza della CEF 14.2015.65 dell'11 agosto 2015, consid. 5).

E. 5.4.3

L'CO 1 non ha allegato in prima sede di aver disdetto i mutui. Nuova, l'allegazione è irricevibile in questa sede (art. 326 cpv. 1 CPC e sopra consid. 1.2).

E. 5.4.4

Egli ha per contro ricordato nell'istanza di aver ottenuto il sequestro del fondo della convenuta sulla scorta del decreto emanato il 9 ottobre 2019 dal Pretore del Distretto di

Bellinzona, che ha regolarmente prodotto (quale doc. B, v. istanza, ad n. 2).

E. 5.4.4.1

Orbene, la concessione di un sequestro sulla base delle cause enunciate alle cifre 1 e 2 dell'art. 271 cpv. 1 LEF (debitore senza domicilio fisso, rispettivamente trafugamento dei suoi beni, fuga o preparazione alla fuga) rende esigibile il credito vantato dal sequestrante nei confronti del debitore (art. 272 cpv. 2 LEF; sentenza del Tribunale federale 5A_954/2015 del 22 marzo 2016, consid. 3.2, RSPC 2016, pag. 463; Veuillet in : Abbet/Veuillet (ed.), *La mainlevée de l'opposition*, 2017, n. 101 ad art. 82 LEF; Stoffel in: Basler Kommentar, SchKG I, 2 a ed. 2010, n. 72 e 63 ad art. 271 LEF). Al debitore (ma non a terzi come ad esempio il fideiussore) è quindi precluso invocare la mancata esigibilità del credito nell'ambito della procedura esecutiva o di merito volta alla convalida dello stesso, fermo restando che tale esigibilità non ha alcuna portata indipendente, siccome cessa quando il sequestro viene annullato o diviene caduco (già citata sentenza del Tribunale federale 5A_954/2015, consid. 3.2 con riferimenti, in particolare a Gilliéron in: *Commentaire de la LP*, vol. IV, 2003, n. 41 ad art. 271 LEF).

E. 5.4.4.2

Non vi è unanimità sul momento in cui il credito del sequestrante diventa esigibile a norma dell'art. 271 cpv. 2 LEF. Per una parte della dottrina, ciò avverrebbe già al momento dell'inoltro dell'istanza di sequestro, purché sia ricevibile (Gilliéron , op. cit. loc. cit.; Daniel Peyer , *Substanziierung und Beweis im Arrestrecht*, ZZZ/ PCEF 41/2017, pag. 62). Per la giurisprudenza e altri autori il credito diventa esigibile al momento della concessione del sequestro (nota decisione 5A_954/2015, consid. 3.2; decisione della Cour de justice di Ginevra del 25 maggio 1981, SJ 1982, 64; Kren Kost kiewicz in: *Kren-Kostkiewicz/Vock, Kommentar SchKG*, 2017, n. 1 ad art. 271 LEF ; Daniela Frenkel , *Informationsbeschaffung zur Glaubhaftmachung der Arrestvoraussetzungen sowie Auskunftspflichten im Arrestvollzug*, Zürcher Studien zum Verfahrensrecht Band/Nr. 170, 2012, pag. 58 ad 3/D/b, che con la parola "Arrestlegung" pare riferirsi alla concessione del sequestro e non alla sua esecuzione ["Arrestvollstreckung"]). Secondo una terza corrente (J aeger , *Schuldbetreibung und Konkurs*, vol. II, 3 a ed. 1911, n. 17 ad art. 271 LEF; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, *Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs*, vol. II, 4 a ed. 1997/1999, n. 44 ad art. 271 LEF) l'esigibilità si produce però non al momento della concessione del sequestro bensì della sua esecuzione. Infine, per Stoffel/Chabloz (in: *Commentaire romand, Poursuite et faillite*, 2005, n. 49 ad art. 271 LEF) il momento determinante è quello in cui la decisione di sequestro diviene definitiva, ovvero il giorno dopo la scadenza del termine di opposizione o della definitiva non ammissione dell'opposizione (art. 278 LEF). La prima tesi non trova conforto nel secondo periodo del testo dell'art. 271 cpv. 2 LEF ("esso [cioè il sequestro] produce, rimpetto al debitore, la scadenza del credito"). Non può neppure giustificarsi con il motivo per cui il sequestro potrebbe essere decretato solo se il credito è già esigibile prima della sua concessione, dal momento che la legge già rinuncia esplicitamente al presupposto dell'esigibilità in un'altra disposizione, o meglio nel primo periodo dell'art. 271 cpv. 2 LEF. È poco probabile che il legislatore abbia ripetuto nel secondo periodo la stessa regola contenuta nel primo. Le altre tre tesi sono compatibili con il testo legale, ancorché quella sostenuta da J aeger appaia quella più vicina al testo dell'art. 271 cpv. 2 LEF, che usa la parola "sequestro" e non "decreto (o decisione) di sequestro". Dal profilo teleologico, il secondo e il terzo approccio appaiono più in linea con lo scopo della norma – impedire al debitore d'invocare

l'inesigibilità del credito nell'esecuzione o nella procedura giudiziaria di convalida (decisione 5A_954/2015 consid. 3.2; Jaeger e Gilliéron, op. cit. loc. cit.) – che non il quarto. Vista la scarsa credibilità del debitore risultante dai suoi presunti tentativi di sottrarsi all'adempimento dei propri obblighi nei confronti del debitore, non dev'essergli consentito di ostacolare la procedura di convalida interponendo opposizione al sequestro. Se poi gli riesce di far revocare il sequestro, tutti gli effetti della misura decadono, compresa l'esigibilità del credito (decisione 5A_954/2015, consid. 3.2). Tra la seconda e la terza corrente sembra più convincente la terza (quella di Jaeger). Finché non è eseguito (o se lo è tardivamente: DTF 98 III 78 consid. 3/b), un sequestro non esplica effetti e ciò deve valere anche per la questione dell'esigibilità del credito vantato dal sequestrante. Contrariamente a quanto osserva Kren Kost kiewicz, non si può paragonare un sequestro che non ha ancora avuto effetti con un sequestro eseguito che viene poi revocato o annullato. D'altro canto, siccome l'esigibilità statutaria all'art. 271 cpv. 2 LEF è una finzione (Frenkel, op. cit. loc. cit.) si potrebbe anche sostenere ch'essa si verifica al momento della concessione del sequestro indipendentemente dalla sua esecuzione. Non avendo risvolti pratici nella fattispecie (v. sotto consid. 5.4.4.3 e 5.5), la questione può rimanere aperta.

E. 5.4.4.3

Nel caso concreto, il sequestro è stato decretato in virtù dell'art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF e la reclamante non ha allegato né reso verosimile (giusta l'art. 82 cpv. 1 LEF) che la misura sarebbe stata nel frattempo revocata. Il credito posto in esecuzione deve così reputarsi esigibile al più tardi dall'esecuzione del sequestro, avvenuta il 10 ottobre 2019 (v. il relativo verbale, doc. C), e risulta dunque anteriore alla notifica del precetto esecutivo, avvenuta il 29 ottobre 2019 (doc. F). Che in prima sede l'CO 1 non abbia esplicitamente fondato l'esigibilità del credito sull'art. 271 cpv. 2 LEF e che il Pretore non abbia posto tale norma alla base della propria sentenza non giova alla reclamante. Si tratta infatti di un'argomentazione di tipo giuridico, proponibile in ogni stadio di causa stante il principio *iura novit curia* (art. 57 CPC; sentenza del Tribunale federale 4A_303/2018 del 17 ottobre 2018 consid. 3.2). Il reclamo si rivela dunque infondato anche su questo punto.

E. 5.5

Per quanto attiene agli interessi di mora, l'istante ha indicato la loro decorrenza dal 10 ottobre 2019, ossia dal giorno che segue l'emanazione della decisione di sequestro (doc. B). Ora, come esposto sopra (consid. 5.4.4.3), il suo credito è diventato esigibile al più tardi quello stesso 10 ottobre 2019 in virtù dell'art. 271 cpv. 2 LEF.

E. 5.5.1

Il problema è che gli interessi di mora iniziano a maturare solo dal momento in cui il debitore si trova in mora (art. 104 cpv. 2 CO), ciò che presuppone in linea di massima una previa interpellazione del creditore (art. 102 cpv. 1 CO), tranne se il giorno dell'adempimento è stato stabilito dalle parti o risulta da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente fatta (art. 102 cpv. 2 CO). Tale eccezione non entra in considerazione nei casi in cui l'esigibilità è stabilita dalla legge (Wiegand in: Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6 a ed. 2015, n. 10 ad art. 102 CO; W eber in: Berner Kommentar VI/1/5, 2000, n. 119 ad art. 102 CO; Stéphane Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 pag. 361 ad 1 e 2), come nella fattispecie (art. 272 cpv. 2 LEF; esplicitamente: Thévenoz in: Commentaire romand, Code des obligations I, 2 a ed. 2012, n. 29 ad art. 102 CO). È pertanto necessaria una preventiva interpellazione perché gli interessi

di mora comincino a decorrere, a meno che la legge stessa (ad es. gli art. 213 cpv. 2, 400 cpv. 2, 681 cpv. 1, 1045 cpv. 1, 1046 CO) disponga diversamente (T hévenoz , op. cit., n. 32 ad art. 102; Spahr , op. cit., pag. 362). Tra queste norme eccezionali non rientra l'art. 272 cpv. 2 LEF, che si limita a statuire l'esigibilità del credito del sequestrante.

E. 5.5.2

L'interpellazione deve esprimere in modo chiaro la volontà del creditore di ottenere senza indugio l'esecuzione della prestazione convenuta designata in modo sufficientemente preciso perché il debitore possa capire quanto chiede il creditore (DTF 143 II 43 consid. 5.2.2; 129 III 541 consid. 3.2.2; T hévenoz , op. cit., n. 17 ad art. 102; Spahr , op. cit., pag. 356 ad a). Sono considerate valide interpellazioni segnatamente l'avvio di un'esecuzione o di un'azione condannatoria, l'invio di un invito scritto al debitore a eseguire la prestazione dovuta, di un richiamo o di un estratto conto dopo la scadenza del termine di pagamento o la richiesta d'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori (Spahr , op. cit., pag. 356 ad b; T hévenoz , op. cit., n. 22 e 24 ad art. 102). All'istanza di sequestro deve anche essere riconosciuto lo stesso effetto perché essa indica in modo univoco il credito da garantire (oltre a renderlo verosimile: art. 272 cpv. 1 n. 1 LEF) e manifesta così la volontà del creditore sequestrante d'incassarlo senza indugio (alla stregua del creditore che chiede l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori).

E. 5.5.3

In applicazione analogica dell'art. 108 n. 1 CO, un'interpellazione è invero superflua ove si evinca senz'ambiguità dalle dichiarazioni o dal contegno del debitore, anche precedenti l'esigibilità del debito (violazione anticipata del contratto), ch'egli non intende o non è in grado di eseguire la prestazione promessa (DTF 143 II 44 consid. 5.2.2 e i rinvii; W eber op. cit., n. 119 ad art. 102; T hévenoz , op. cit., n. 148 ad b ad art. 102). Potrebbe essere il caso del debitore nelle ipotesi contemplate dall'art. 271 cpv. 1 cifra 2 LEF, siccome questi manifesta di volersi sottrarre ai propri obblighi. Non può però presumersi, indipendentemente dalle circostanze, che il debitore, venuto a conoscenza del sequestro, non si risolverebbe a pagare. Inoltre, se in quelle ipotesi il debitore dovesse sempre reputarsi in mora senza interpellazione, l'art. 272 cpv. 2 LEF risulterebbe inutile. Ove il creditore sequestrante intenda ottenere il pagamento d'interessi di mora già prima della notifica del decreto di sequestro al debitore, gli spetta dunque dimostrare –nella procedura di sequestro rendere verosimile – che un'interpellazione era inutile nelle circostanze concrete della fattispecie.

E. 5.5.4

Essendo una dichiarazione soggetta a ricezione, l'interpellazione esplica i suoi effetti – la messa in mora e la contemporanea decorrenza degli interessi di mora – in linea di principio immediatamente dalla sua ricezione dal debitore o da un suo valido rappresentante, ovvero dalla sua entrata nella sfera di dominio degli stessi (DTF 130 V 421 consid. 5.1; 103 II 105 consid. 1/a; sentenze del Tribunale federale 4A_320/2018 del 13 dicembre 2018 consid. 5.2; 4A_11/2013 del 16 maggio 2013 consid. 5; 5C.177/2005 del 25 febbraio 2006 consid. 6.1; Weber , op. cit., n. 103-104 ad art. 102; Tercier/ Pichonnaz , Le droit des obligations, 6 a ed. 2019, n. 1378; T hévenoz , op. cit., n. 19 ad art. 102; Spahr , op. cit., pag. 359 ad g e i rinvii) . Per la dottrina apparentemente dominante andrebbe tenuto conto di un "tempo di reazione" di almeno un giorno, ma che potrebbe anche essere più lungo a dipendenza della durata degli atti preparatori necessari all'esecuzione (Weber , op. cit., n. 105-106 ad art.

102 e i rinvii; Tercier/Pichonnaz , op. cit., n. 1380). La questione si pone però solo se il debitore effettivamente esegue la prestazione dopo l'interpellazione entro un termine da considerare adeguato alla luce delle circostanze concrete della fattispecie. Nel caso contrario, invece, nulla giustifica di non attenersi al momento della ricezione dell'interpellazione (cfr. sentenza del Tribunale federale 4A_ 603/2009 del 9 giugno 2010 consid. 2.3 in merito alla mora qualificata degli art. 107-109 CO). Per il calcolo dell'interesse, il giorno della ricezione non è computato (cfr. art. 77 cpv. 1 n. 1 CO).

E. 5.5.5

Nel caso specifico l'CO 1 non ha allegato che un'interpellazione sarebbe stata superflua in ragione di pregresse dichiarazioni della debitrice o dell'atteggiamento di lei. Del resto egli non ha formulato alcuna richiesta d'interessi moratori nella sua istanza di sequestro. Di conseguenza il rigetto dev'essere concesso per gli in-teressi di mora decorrenti al tasso di legge del 5% (art. 104. cpv. 1 CO) dalla notifica del decreto di sequestro a RE 1, avvenuta mediante pubblicazione sul foglio ufficiale il 18 ottobre 2019 (art. 66 cpv. 4 LEF; doc. E).

E. 6

In entrambe le sedi, la tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell'art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 178. 310) per il rinvio del l'art. 96 CPC, seguono la soccombenza pressoché totale della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC).

E. 7

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 368'630.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.